

Sentenza n. 476/2020 pubbl. il 10/06/2020

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 1008/2020 del 10/06/2020

**TRIBUNALE DI LUCCA**

*Verbale con sentenza in udienza ex art. 281sexies cpc*

**UDIENZA DEL 10.6.20**

Sono presenti, via teams, l'avv. [REDACTED] per l'attrice, l'avv. [REDACTED] per la convenuta.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di **primo grado** n. [REDACTED] RG, fra le seguenti parti:

- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

[REDACTED]

- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

[REDACTED]

**Conclusioni**

Le parti hanno concluso all'udienza del **25.5.20** come da fogli depositati telematicamente il 21.5.20 quanto all'attrice e nella medesima data dell'udienza quanto alla convenuta.



### **Materia del contendere**

La causa ha ad oggetto il rapporto di mutuo fondiario stipulato dall'attrice con la convenuta il 17.11.08.

In relazione a tale rapporto, l'attrice ha sostenuto la genericità della previsione in punto di interessi e dunque l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto a tale riguardo, l'indebita capitalizzazione degli interessi medesimi e l'illegittimità del riferimento all'euribor per la determinazione degli stessi.

L'attrice ha quindi chiesto quindi la declaratoria di nullità parziale del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate/riscosse.

La convenuta ha invece sostenuto la piena validità del contratto ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.

### **Motivi della decisione**

E' assorbitamente fondata la censura in punto di genericità della previsione in punto di quantificazione degli interessi.

Il ctu, al quale era stato espressamente conferito il compito di verificare se sulla base della documentazione contrattuale fosse possibile ricostruire in modo univoco quale fosse il metodo di calcolo dell'ammortamento, ha infatti risposto negativamente, evidenziando in proposito diverse problematicità del contratto e la relativa relazione, in quanto correttamente e compiutamente motivata, anche in punto di replica alle osservazioni del ctp della convenuta, va senz'altro recepita.

Il contratto è dunque, *in parte qua*, nullo, con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricalcolato, *ex art. 117<sup>7</sup> lett. a)* tub, conteggiando gli interessi al tasso bot minimo (trattandosi di operazione attiva).

Il ctu, operato tale ricalcolo, ha riscontrato che al 7.12.18 (data nella quale la banca, essendo cessato il pagamento delle rate nel luglio dello stesso anno, aveva comunicato la risoluzione del contratto) l'attrice risultava a credito di € 78.259,46 (il ctu ha invero effettuato due conteggi, uno con applicazione del regime di capitalizzazione composta, l'altro con applicazione del regime di capitalizzazione semplice; quello da prendere in considerazione è il secondo, il regime ordinario di calcolo degli interessi, in assenza di esposte previsioni in contrario, essendo quello della capitalizzazione semplice).

Nessuna morosità essendo imputabile alla [REDACTED] il contratto non può dunque ritenersi risolto e deve al contrario ritenersi tutt'ora in essere, fermo il ricalcolo del piano di ammortamento secondo il criterio sopra indicato.

Quanto poi al credito in restituzione, esso va a compensarsi con parte di quello della banca per le rate successive, ricalcolate. Non risoltosi il contratto, esse sono infatti regolarmente scadute,



fermo ovviamente restando che, per la parte non coperta dalla compensazione, l'attrice non può essere ritenuta inadempiente, il mancato pagamento essendo dipeso dalla risoluzione comunicata dalla convenuta.

La domanda di restituzione va dunque respinta, ma ciò non toglie che la parte soccombente, anche su tale punto, è quest'ultima, l'attrice essendo risultata senz'altro in credito al momento della asserita risoluzione del contratto ed il rigetto dipendendo unicamente dalla predetta compensazione con le rate successive del mutuo.

Le spese, liquidate in dispositivo, dovranno dunque far carico alla banca.

**P. Q. M.**

Il Tribunale

dichiara la nullità parziale del contratto di cui in motivazione relativamente alla pattuizione in punto di quantificazione degli interessi;

respinge la domanda di restituzione proposta dall'attrice per le ragioni e nel senso di cui in motivazione;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso del difensore ed € 759,00 per spese di iscrizione, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice



